

Informativa per la clientela di studio

del 25.11.2016

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Saldo IMU/TASI 2015: ravvedimento operoso

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati al ravvedimento operoso del saldo IMU e TASI del 2015.

INTRODUZIONE


Il 16 dicembre 2016 non segna solo la scadenza del saldo dell'IMU e della TASI dovuta per il 2016, ma segna anche l'ultimo giorno per ravvedere l'omesso/insufficiente versamento del saldo relativo al 2015.

Si ricorda, che ai tributi locali, si rendono applicabili le seguenti sanzioni a titolo di ravvedimento:


Periodo in cui ci si ravvede	Sanzione ridotta	
	(ravvedimento)	
	0,1% per ciascun giorno di ritardo,	
Dal 1° al 14° giorno	con una sanzione massima di 1,4%	
	se ci si ravvede il 14° giorno	
Dal 15° al 30° giorno	1,5%	
Dal 31° al 90° giorno	1,67%	
Oltre il 90° giorno ma comunque entro i termini di	3,75%	
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata		
commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi		
in cui non c'è nuova dichiarazione la data di riferimento è		
quella della scadenza del versamento.		

L'IMU E LA TASI 2015

Anche per il 2015 (come per il 2016) l'IMU e la TASI andavano versate in acconto e saldo.








IL RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI LOCALI

Considerando che per l'IMU/TASI è prevista dichiarazione annuale, la quale però va presentata solo in determinati casi e solo qualora si siano verificate delle variazioni rispetto a quanto già dichiarato in precedenza e premesso che la dichiarazione è da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo (quella riferita all'anno 2015 andava presentata entro il 30/06/2016), ne consegue che:

- per la scadenza dell'acconto (16/06) è possibile usufruire del ravvedimento fino al 30 giugno dell'anno successivo;
- per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Ne consegue che:





Oltre al tributo omesso ed alla sanzione occorre versare anche gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. Gli interessi vanno calcolati considerando il tasso legale annuo vigente nel 2015 (per i giorni che vanno dal 17/12/2015 al 31/12/2015) e quello vigente nel 2016 (per i giorni che vanno dal 1° gennaio 2016 al giorno del ravvedimento).

Inoltre alcuni comuni consentono di ravvedere il saldo entro il 31 dicembre (a tal fine si consiglia di consultare il regolamento comunale).

Tasso di interesse legale annuo	
Anno	Tasso
2016	0,2%
2015	0,5%



ESEMPIO

Il Sig. Antonio ha versato il saldo TASI (area edificabile) del 2015 in maniera insufficiente. In particolare ha versato 300 euro a fronte dei complessivi 500 euro. Egli decide di ravvedersi il 1° dicembre 2016.

In tal caso, questi dovrà versare:

- ⇒ differenza = (500 300) = 200 euro;
- \Rightarrow sanzione da ravvedimento = (200 x 3,75%) = 7,50 euro
- \Rightarrow interessi = [(200 x 0,5%) / 365] x 15 giorni + [(200 x 0,2%) / 365] x 336 giorni = 0,04 + 0,37 = 0,41 euro

Totale da versare = (200 + 7,50 + 0,41) = 207,91

Nel compilare il Modello F24 attenzione a:

- barrare la casella saldo;
- barrare la casella "ravvedimento";
- indicare come anno di riferimento "2015";
- indicare correttamente il codice catastale del comune di ubicazione dell'immobile;
- indicare il numero di immobili.

Supponendo che l'aera edificabile (codice tributo 3960) si trovi nel comune di Caserta (codice catastale B963), l'F24 per il versamento sarà:



Distinti saluti